

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 28.06.2013

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015**;

RILEVATO che l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO altresì l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che stabilisce: *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all' articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO che sulla base del disposto di cui all'art. 1, comma 381, della Legge n. 228 del 24/12/2012, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2012, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 è stato differito al 30/06/2013;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 in data 29.06.2012, dichiarata immediatamente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con al quale è stato approvato il Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria "IMU";

ATTESO che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce:

- al comma 6, che l'aliquota base, pari allo **0,76%**, può essere modificata, con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, che l'aliquota ridotta allo **0,40%** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8, che l'aliquota ridotta allo **0,20%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 in data 29.06.2012 con la quale venivano determinate le aliquote IMU per l'anno 2012 come segue:

- 0,48% per abitazione principale e pertinenze con relative detrazioni di legge;
- 0,88% per gli altri immobili;

CONSIDERATO che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto della necessità di garantire da un lato il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali mentre dall'altro il mantenimento del necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

SENTITA la proposta della giunta di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria nelle stesse percentuali del 2012 in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

VISTO che il gruppo consigliere di minoranza ha presentato un emendamento al Bilancio che riguarda la riduzione dell'IMU ai valori minimi indicati dallo Stato e provvedere alla copertura finanziaria del mancato introito mediante l'alienazione di beni immobiliari del comune. Il Sindaco apre la discussione ed il capogruppo di minoranza espone la proposta del gruppo ridurre l'IMU per agevolare la permanenza nel Comune di Ponzzone dei non residenti e di vendere per coprire la spesa patrimonio in produttivo ricorda altresì che da tre anni chiede una discussione approfondita su l'utilizzo del patrimonio immobiliare del comune, Assandri Romano ricorda a sostegno della proposta del gruppo di minoranza che lo stanziamento dell'IMU è aumentato di oltre il 40% rispetto all'anno precedente. Replica il Sindaco ricordando che non si propone un aumento delle aliquote rispetto all'anno precedente ed è già un ottimo risultato viste le difficoltà che attraversa lo stato italiano, precisa poi che l'IMU serve per mantenere i servizi comunali, mentre gli immobili si venderebbero solo una volta per poi rimanere senza servizi e senza immobili, quindi mette in votazione la proposta della minoranza che comporta una riduzione dello stanziamento dell'IMU di circa € 150.000,00 a fronte di un aumento dello stanziamento di € 150.000,00 per alienazione di immobili.

L'emendamento raccoglie n. 4 voti favorevoli (Martini, Assandri, Malò e Martino) e n. 7 contrari e pertanto non viene accolto.

VISTO il TUOEL 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

TENUTO CONTO, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione suddetta è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale, Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con Voti Favorevoli n. 7 contrari n. 4 (Martini, Assandri, Malò, Martino) resi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premessa sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare, per le motivazioni indicate in narrativa, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno **2013**:
 - 0,48% per abitazione principale e pertinenze con relative detrazioni di legge;
 - 0,88% per gli altri immobili.
 - Abitazione principale, assimilate e pertinenze: **0,50%**; Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia **€ 200,00** per l'immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e **€ 50,00** per ogni figlio entro il 26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- 3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;
- 4) di dare atto, inoltre, che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 29/06/2012;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita:

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con Voti Favorevoli n. 7 Contrari n. 4 (Martini, Assandri, Malò, Martino) resi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.